



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA06722380828

1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro", con tempo sino al 31 luglio per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di esprimere una preferenza per le altre sedi disponibili nelle Regioni del Sud Italia;

-l'elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 02 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-la nota di convocazione per la presa di servizio, prot. U. 0012187 del 3 agosto 2023, con cui parte ricorrente è stata convocata per la presa di servizio in data 11 settembre 2023 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella - Vercelli, nella parte in cui lo stesso è stato assegnato a una sede non congeniale, nonché nella parte in cui prevede che "La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto";

-l'avviso pubblicato sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 10 agosto 2023, e il relativo allegato "Elenco sedi", con cui è stata disposta la "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato";

-di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione resistenti, relativi alla procedura di assegnazione dei candidati alle sedi lavorative;

-degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione procedente nel corso dell'istruttoria eseguita prima della procedura di assegnazione sedi;

-del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di poter esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro,

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA06722380828

tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente a esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Si premette in

FATTO

1. - Con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 12, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indetto il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro*".

In particolare, è stata prevista la seguente ripartizione di posti:

- i) 1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- ii) 25 risorse nel profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- iii) 50 risorse nel profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali (cfr. art. 3 del bando):

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



- i) prova scritta digitale, distinta per i codici di concorso;
- ii) valutazione dei titoli.

Inoltre, la p.a. intimata, ai fini dello svolgimento delle prove d'esame, si è avvalsa del supporto di Formez PA.

Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due suddette fasi, la Commissione esaminatrice avrebbe, poi, proceduto a formare la graduatoria finale di merito.

2. - Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla selezione *de qua*, relativamente al profilo ISP ed è stata, dunque, convocata per l'espletamento delle prove concorsuali, che ha superato brillantemente.

Una volta pubblicata la graduatoria finale di merito, per il Codice ISP, in data 28 dicembre u.s., l'odierno ricorrente ha appurato di essersi collocato tra i candidati idonei, alla **posizione n. 1263**, con il punteggio complessivo di **21,5 punti** così ripartito:

-21 punti per la prova scritta;

-0,5 punti per la valutazione dei titoli

1263	Milano	Alessandro	21,5	21	0,5		
------	--------	------------	------	----	-----	--	--

In particolare, l'art. 10 della *lex specialis* ha previsto espressamente quanto segue: *"i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria"*.

3. - Invero, mentre, dapprima, ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale, con l'avversato avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione



odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito (e dunque, anche per il Dott. Milano).

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinnanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta;

La pubblicazione dell'avviso, tuttavia, non è stata accompagnata da alcun altro atto e/o verbale in grado di giustificare la disponibilità delle sole sedi sopra indicate e, nel contempo, l'indisponibilità di altre sedi, soprattutto, per ciò che concerne le Regioni del sud Italia, nonostante la sussistenza di posti vacanti.

Tuttavia, tale operato, come si vedrà di seguito, è da considerarsi illegittimo.

Tutto quanto sopra esposto, infatti, come si avrà modo di rappresentare ulteriormente nel prosieguo, risulta palesemente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, il quale è residente a [REDACTED], e, dunque, avrebbe serie difficoltà a spostarsi in una sede collocata al Nord.

Se controparte avesse agito correttamente, infatti, avrebbe sin da subito consentito a tutti i candidati di poter esprimere la propria scelta territoriale nell'ambito di tutte le sedi disponibili nel territorio nazionale: in tal modo, pertanto, oggi parte ricorrente non subirebbe alcun pregiudizio dalla presa di servizio che si accingerà a effettuare, ben potendo ambire a ricoprire il posto di lavoro desiderato nella sede territoriale a lui più congeniale e che meritocraticamente gli spetta, dopo aver brillantemente superato la prova d'esame prevista dalla *lex specialis*.

Nel frattempo, in data 2 agosto u.s., è stato pubblicato l'elenco delle sedi assegnate a conclusione dell'*iter* avviato il 18 luglio.

Ed ancora, successivamente, in data 3 agosto u.s., la P.a. resistente ha convocato il ricorrente in data 11 settembre 2023 per effettuare la presa di servizio presso la sede di Biella - Vercelli, con l'avvertimento che in caso di assenza si decadrà dal diritto all'assunzione:



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA06722380828

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto.

In data 10 agosto u.s., è stato pubblicato, sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, l'Avviso recante "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato", unitamente al relativo documento allegato "Elenco sedi", ove viene esplicitato l'avvertimento che in caso di assenza alla scelta sedi in presenza si verrà dichiarati decaduti dalla graduatoria.

Si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sul fatto che non seguirà alcuna altra convocazione o assegnazione di ufficio della sede atteso che la mancata presentazione nel giorno indicato costituisce irrevocabile rinuncia all'assunzione con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione presso questo Ispettorato Nazionale del lavoro.

In verità, però, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in grado di giustificare l'assenza, nell'alveo delle sedi territoriali disponibili, di tutte quelle site al sud Italia, posto che l'avviso in questione non è stato accompagnato da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi disponibili, in grado di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord Italia.

Peraltro, proprio in merito alla medesima procedura concorsuale, l'agere amministrativo è stato già censurato da parte di Codesto Ecc.mo TAR, il quale ha già avuto modo di pronunciarsi, in merito a dei ricorsi assolutamente identici a quello odiernamente proposto, dapprima con Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023, con cui il Giudice ha "Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha emesso l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

decreto decisivo 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;”(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).

4. - Al fine di verificare la regolarità della procedura in esame, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato apposita istanza di accesso agli atti alla precedente, richiedendo, in particolare tra gli altri, gli elenchi di tutte le sedi disponibili al momento della pubblicazione del bando di concorso in oggetto e, successivamente, al momento della pubblicazione della graduatoria e dell'apertura della procedura di scelta-sede, nonché le piante organiche di tutte le sedi disponibili nell'ambito del concorso *de quo*.

Inoltre, l'odierno ricorrente ha altresì, con solerzia ed in ottica collaborativa, presentato, per mezzo degli scriventi, in data 25 agosto, un atto di diffida ad adempiere nei confronti della p.a. intimata, affinché la stessa provveda tempestivamente a consentire al Dott. Milano di esprimere la propria preferenza territoriale per tutte le sedi disponibili, tra cui, e in particolare, quelle meridionali, prima della presa di servizio o, in subordine, anche in un momento successivo, senza pregiudicare gli effetti del relativo contratto di lavoro.

L'istanza di accesso e la diffida ad adempiere, all'atto di proposizione del presente ricorso, non sono ancora state esitate dalla resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti e dell'eventuale riscontro da parte dell'Ispettorato.

Persistendo, dunque, il silenzio dell'Amministrazione, si è reso necessario, ai fini della tutela degli interessi legittimi del ricorrente, avanzare il presente atto di ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo TAR. Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere assunta nella sede di servizio legittimamente spettante, in base all'ordine di graduatoria.

Ed infatti, il *modus operandi* della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente, controparte ha consentito ai vincitori che non hanno manifestato interesse nei termini previsti e a tutti i candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi dell'alto Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi siano posti vacanti anche nelle Regioni del Sud e, quindi, in zone certamente più vicine alla residenza del Dott. Milano [REDACTED].

Procedendo con ordine, come si è già avuto modo di evidenziare in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 28 dicembre 2022, controparte ha dapprima proceduto a convocare, per la scelta della sede, i soli candidati vincitori del concorso *de quo*, ai quali è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale.

Successivamente, e in particolare, con l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito (e dunque, anche per il Dott. Milano).

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e



Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.

Invero, l'odierno ricorrente, a seguito dell'idoneità conseguita, **ha maturato un legittimo affidamento sulla possibilità di essere assunto (o quantomeno, poter esprimere la propria preferenza territoriale) tra tutte le sedi messe a disposizione dall'Ispettorato e, dunque, anche quelle site al Sud.**

Solo nel mese di luglio u.s., quando la p.a. ha proceduto a convocare l'odierno ricorrente per la scelta della sede, lo stesso ha tristemente appreso di poter selezionare solo una tra le sedi territoriali messe a disposizione dalla p.a. che, tuttavia, sono tutte site in Regioni del Nord.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura non è in alcun modo possibile trarre la volontà della procedente di assumere i candidati solo ed esclusivamente negli Uffici del Nord Italia.

I.I Innanzitutto, appare opportuno evidenziare in questa sede, come sia stato apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9, prevede espressamente che **"Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti"** (cfr. art. 9 del bando di concorso).

Tuttavia, come si è già avuto modo di rappresentare in punto di fatto, l'avviso del 18 luglio u.s., odiernamente impugnato, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi, è stato pubblicato solo sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, e non già sul sito <http://riqualificazione.formez.it> (come prescritto dalla *lex specialis*).

E' palese, pertanto, che il richiamato avviso non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che lo stesso, con tutta evidenza, non risulta avere valore di notifica.

Si rammenti, infatti, che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.



Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'avviso del 18 luglio 2023 deve essere innanzitutto dichiarato illegittimo e, pertanto, annullato.

I.II In aggiunta e in subordine, ove tale motivo non dovesse considerarsi assorbente, si rappresenta ulteriormente che l'avviso gravato non è stato accompagnato in forma pubblica da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi e dei posti, idoneo a rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. intimata nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord: ciò si traduce, inevitabilmente, in una inammissibile violazione del principio di trasparenza amministrativa.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto avviare la procedura di scelta delle sedi, allegando gli appositi elenchi delle sedi e dei posti disponibili, in modo tale da garantire la summenzionata trasparenza.

Ebbene, al fine di dimostrare la censurabilità dell'agere amministrativo nel caso di specie, appare doveroso ripercorrere sinteticamente le conclusioni cui è pervenuto proprio Codesto Ecc.mo TAR adito in un recentissimo caso assolutamente identico.

Trattasi, in particolare, del recentissimo decreto del TAR Lazio, Sez. Vter, n. 5197 dell'11 agosto 2023, con il quale l'Ecc.mo G.A ha chiarito che "avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato:

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha confermato la decisione precedentemente adottata, rendendo l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisivo 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;"(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).



Ora, da tutto quanto sopra esposto, è agevole evincersi che ci si trova dinnanzi a una evidente ipotesi di difetto di motivazione: in tal senso, infatti, si rammenti che *“l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Il provvedimento gravato, infatti, non esternalizza l’iter logico seguito dalla P.a. nell’assumere una simile determinazione, impedendo di fatto al cittadino di conoscere sulla base di quali presupposti la resistente abbia optato per “un ripescaggio” piuttosto che premiare titoli ed esperienze.

Né tantomeno il provvedimento è in grado di fornire dati certi, sotto forma di numeri precisi, circa il personale assunto nelle sedi di interesse, e ciò comprova altresì il grave difetto di istruttoria sotteso all’odierna vicenda, posto che, notoriamente, la motivazione rappresenta l’estrinsecazione dell’attività istruttoria.

Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d’istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all’articolo 3 della legge 241/90 (cfr. *ex multis* T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371).

Non solo.

L’operato amministrativo odiernamente censurato risulta altresì violativo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi pubblici.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA06722380828

Invero, coloro che sono risultati vincitori, ovverosia i candidati collocati alle prime 1174 posizioni, sono stati destinati a Roma e a tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato, mentre, del tutto inspiegabilmente, i candidati idonei (tra cui l'odierno ricorrente) hanno visto restringere il margine di scelta alle sole sedi site al Nord del Paese.

In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., in considerazione del fatto che non riserva il medesimo trattamento a situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. , Perugia, sez. I, 22/12/2020 , n. 622).

Occorre, poi, specificare che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l'atto di assegnazione alle sedi lavorative costituisce l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che risulta regolato dal bando di concorso e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., comma 2.

La *lex specialis*, infatti, non prevede in nessun punto una simile determinazione; anzi, il già art. 10 del bando si limita a prevedere che *"i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria"*.

E, dunque, non si comprende la ragione per la quale ai candidati vincitori è stato concesso di esprimere preferenza per tutte le sedi d'Italia, mentre ai candidati idonei, come il ricorrente, tale diritto è stato ingiustamente negato.

Il bando, con tutta evidenza, non opera alcuna distinzione tra vincitore e idoneo, posto che il fabbisogno di risorse era ben noto già all'atto dell'indizione del concorso e, dunque, una eventuale erosione di posti presso regioni meridionali doveva essere quantomeno prevista.

In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, la p.a. intimata, tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze di organico, in un

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

momento antecedente alla fasi di assegnazione e, dunque, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso del 18 luglio u.s., avrebbe dovuto rendere note tutte le sedi libere e disponibili, onde consentire ai candidati idonei di esprimere le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito, alle stesse condizioni dei candidati vincitori.

Il provvedimento, come già anticipato, così come concepito ed adottato, appare illogico ed irragionevole nonché altamente lesivo per gli interessi dell'odierno ricorrente che, si ribadisce, è residente in [REDACTED]

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

I.III In via ulteriormente subordinata, degli stessi vizi sopra denunciati, peraltro, risentono sia la nota di convocazione per la presa di servizio (per come formulata), sia l'avviso pubblicato sul sito web istituzionale della precedente in data 10 agosto, nei quali si assume che in caso di mancata comparizione per la presa di servizio, coloro che non hanno effettuato la scelta in modalità telematica, tra cui il ricorrente, decadranno dall'assunzione.

Orbene, tali atti oltre ad essere illegittimi in via derivata quale consequenziali all'avviso del 18 luglio u.s., recano anche vizi propri, quali eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, violazione del principio di trasparenza, oltre ad essere contrastanti con i principi giurisprudenziali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

Innanzitutto, la comunicazione è pervenuta personalmente al ricorrente, salvo poi essere pubblicata sul sito dell'Ispettorato, dunque in violazione di quanto previsto dal già richiamato art. 9 del bando, a mente del quale, si ribadisce, *“Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti”*; pertanto, interpretando letteralmente la *lex specialis*, tali comunicazioni non sono da considerarsi valide, in quanto non hanno valore di notifica; alcun avviso di analogo contenuto invero è comparso sul sito riqualificazione RIPAM, per come prescritto dal bando di concorso.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



Il bando di concorso, all'art. 10, infatti, fa riferimento alla rinuncia all'ipotesi di rinuncia all'assunzione, cui in ogni caso non ricollega alcuna "decadenza", ma semplicemente il subingresso di altri candidati in ordine di graduatoria.

Art. 10

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1 del presente bando.

3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.

Si ribadisce, dunque, che una conseguenza quale la decadenza dalla graduatoria, non prevista dal bando di concorso, non può essere in alcun modo introdotta *ex post*, in assenza di un'apposita previsione *ex ante*, appunto, nella *lex specialis*.

E' opportuno rammentare, infatti, che attraverso il bando l'Amministrazione si auto-vincola nel suo *agere*.

Il candidato, infatti, in caso di mancata presentazione per la presa di servizio, rinuncerebbe unicamente alla sede territoriale assegnata, soprattutto in considerazione dei posti messi a disposizione con l'avviso del 18 luglio, ma non certamente al posto di lavoro in sé, e alcuna decadenza del diritto all'assunzione può esservi ricollegata.

Sul punto, appare opportuno richiamare la recentissima sentenza del 12 aprile 2022, n. 125 del TAR Abruzzo, Sez. I, con la quale è stato chiarito come la cancellazione dalla graduatoria che di



fatto conseguirebbe dalla decadenza all'assunzione prospettata da controparte "[...]ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria [...]" e sia illegittima quando, come avvenuto nel caso di specie, "[...]né la legge, né il bando di 7 concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente [...]" con la conseguenza che l'eventuale decadenza ipotizzabile deve essere necessariamente limitata alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso e "[...]non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciario ha interesse e titolo a permanere...".

In tal senso, si fa riferimento in via esemplificativa alla determinazione del 04/04/22 Prot. n. 146001/RU del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che, facendosi carico della esigenza di "non disperdere il capitale umano selezionato", ha stabilito che nel caso di sopravvenienza di posti vacanti "[...]saranno riconvocati per esercitare nuovamente il diritto di scelta tutti i vincitori e idonei, inclusi coloro i quali abbiano rinunciato per qualsiasi motivo alla stipula del contratto di lavoro o siano comunque decaduti. Saranno comunque salvaguardati i diritti di scelta correlati all'ordine di graduatoria, senza pregiudizio per i diritti dei vincitori che hanno sottoscritto il contratto".

Da ciò l'illegittimità della nota di convocazione e dell'avviso del 10 agosto u.s., pubblicato sul sito della p.a. intimata, nelle parti in cui si prevede appunto la decadenza dal diritto ad essere assunti a nocumento del ricorrente, soggetto idoneo validamente inserito in una graduatoria vigente.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società fra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com

P.IVA06722380828

NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto. Invero, la predetta graduatoria, adottata il 28 dicembre 2022, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il Dott. Milano, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando in una possibile assunzione in una sede lavorativa allo stesso congeniale e certamente più vicina alla sua terra natia, ██████████. **Mai, infatti, avrebbe potuto il ricorrente prevedere una possibilità di scelta limitata alle sole regioni settentrionali: tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto concernente le sedi lavorative disponibili, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente, anche eventualmente partecipando ad altre procedure concorsuali.**

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

Quanto sopra descritto ha determinato un vulnus di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierna ricorrente che, **dopo ben sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale a dicembre 2022**, non poteva certo immaginare di dover necessariamente scegliere tra le sedi territoriale poste in Regioni del Nord.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: *«il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bèlànè Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse*

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA06722380828

articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, *«il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico»* (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, *l'«elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati»* (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, *«diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione»* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di consentirgli di esprimere la propria scelta territoriale anche nelle sedi poste al Sud del Paese.

* * *

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGALE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'assegnazione a una sede di lavoro diversa rispetto a quella ambita, nonché e addirittura il rischio di una illegittima esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale *de qua* (nonostante l'idoneità conseguita) e, quindi, l'impossibilità di ambire al posto di lavoro desiderato, considerata l'impossibilità per il medesimo di trasferirsi nelle Regioni settentrionali individuate dall'Avviso del 18 luglio, concretizzandosi in un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (*c.d. effetto sliding doors*).

Come anticipato, infatti, il 31 luglio 2023 è spirato il termine per scegliere le sedi nel senso disposto dall'Ispettorato, e sono state assegnate le relative sedi; ciò significa che a breve verranno stipulati i contratti di lavoro.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenza territoriale anche per le sedi poste al Sud Italia, l'odierna parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di ricoprire il posto di lavoro desiderato nella sede alla stessa più congeniale.

A ciò si aggiunga, per come già rappresentato *supra*, che Codesto Ecc.mo TAR adito ha già avuto modo di chiarire, con il recentissimo decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023, che "avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA06722380828

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha confermato la decisione precedentemente adottata, rendendo l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisorio 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;"(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).

Pertanto, appare urgente concedere le misure cautelari invocate, quali la sospensiva dell'iter di concorso e/o disporre con riserva la possibilità per il ricorrente di esprimere preferenza anche per le sedi meridionali più vicine alla residenza del medesimo [REDACTED].

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione resistente dalla concessione - nei termini sopra indicati - dell'invocata misura cautelare, atteso che parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita senza oneri in capo alla resistente.

Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online*

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA06722380828

dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ROMA - SEZ. V

Sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di poter nuovamente accedere alla procedura di scelta della sede lavorativa, esprimendo la propria preferenza anche per le sedi del sud Italia, entro, e non oltre, il termine previsto per la presa di servizio già calendarizzata per l'11 settembre 2023.

L'imminente tempistica per la chiamata in servizio dei candidati non rende possibile per il ricorrente attendere la celebrazione della rituale camera di consiglio e giustifica, quindi, la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica urgente.

Si segnala, peraltro, che in un caso analogo al presente, avente a oggetto la medesima procedura concorsuale, Codesto Ill.mo Presidente ha già rinvenuto la sussistenza del lamentato pregiudizio imminente e con apposita misura monocratica «avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato»:

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione» (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Pertanto, al solo fine di tutelare nelle more della fissazione dell'udienza cautelare collegiale gli interessi di parte ricorrente, appare strettamente necessario concedere le invocate misure cautelari già in sede monocratica, quali l'ammissione con riserva del ricorrente a scegliere tra tutte le sedi dell'Ispettorato in Italia, senza alcuna limitazione territoriale, e/o la sospensione degli eventuali

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

effetti pregiudizievoli degli atti impugnati (in particolar modo l'effetto-decadenza prospettato dalla nota di convocazione del 3 agosto).

Diversamente, la mancata concessione delle misure cautelari in senso monocratico porterebbe alla decadenza del diritto ad essere assunto, con necessità di avvio di ulteriori azioni legali per il ripristino di tale diritto anche in caso di esito favorevole del presente giudizio.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art.* 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare, già in via monocratica**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente alla possibilità di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, nell'attesa della definizione del giudizio di merito;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di consentire al ricorrente di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi all'illegittimo operato amministrativo nel caso di specie e, conseguentemente, di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA06722380828

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 7 settembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell